



SAFEGUARDING

Il Responsabile del Safeguarding ha il compito di garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di protezione dei minori e delle misure di prevenzione degli abusi. Questa nomina contribuisce a sostenere un ambiente sicuro e rispettoso in cui gli atleti, le atlete possono praticare il loro sport in modo sano e positivo, creando un ambiente inclusivo che assicuri la dignità e il rispetto dei diritti di tutti coloro che partecipano, a qualsiasi titolo, all'attività sportiva di Jolly Palazzolo Milanese.

Al Responsabile del Safeguarding è richiesto di:

- Vigilare sull'effettività del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) attuando le procedure di controllo previste;
- Verificare l'efficacia del MOG nel prevenire i comportamenti illeciti;
- Aggiornare, ove necessario, il MOG;
- Assicurare l'attuazione degli interventi di controllo programmati;
- Segnalare alle funzioni competenti la violazione del MOG;
- Gestire le procedure di segnalazione;
- Coordinarsi con il Responsabile federale e garantire il recepimento e l'attuazione delle relative raccomandazioni;
- Effettuare valutazioni annuali delle misure adottate dalla JPM, eventualmente sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano d'azione al fine risolvere le criticità riscontrate;
- Prevenire ogni forma di abuso e di violenza verso i tesserati e di proteggere la loro integrità fisica e psichica;
- Vigilare circa l'adozione e l'aggiornamento di quelli che sono i modelli e codici di condotta. Funge da referente per eventuali segnalazioni di condotta rilevanti ai fini delle policy di Safeguarding;
- Funzioni ispettive e audizioni.

Cosa deve sempre garantire a chi invia una segnalazione:

- La tracciabilità delle segnalazioni e delle relative attività di ricezione, istruttoria e valutazione;
- La conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni e le relative attività di verifica nonché gli eventuali provvedimenti decisionali adottati dalle funzioni competenti;
- La conservazione della documentazione e delle segnalazioni per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.

Le attività di cui sopra devono essere gestite in conformità alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (GDPR) e in aderenza ai regolamenti interni in materia.

Attività del Responsabile del Safeguarding per gestire le segnalazioni:

1. Analizza il contenuto della segnalazione (e l'eventuale documentazione allegata) ricevuta dal Segnalante ed effettua una valutazione preliminare circa la sussistenza dei presupposti, necessaria per avviare ulteriori approfondimenti. In particolare, la valutazione iniziale tiene conto della presenza di un ragionevole presupposto di fondatezza/attendibilità, quanto meno rispetto alla possibilità di poter pervenire a concrete verifiche circa i fatti segnalati, con esclusione dei casi in cui la completa genericità delle segnalazioni non consente nemmeno di avviare una verifica indirizzandola verso prospettive concrete. In quest'ultimo caso si determinano i presupposti per l'archiviazione.
2. Re-indirizza eventuali segnalazioni pervenute ma il cui contenuto non rientra nel perimetro indicato dal safeguarding, senza quindi compiere alcuna valutazione di merito preliminare. In caso di segnalazione precisa e circostanziata valuta le azioni da compiere, coerentemente con gli strumenti normativi vigenti, al fine di stabilire la fondatezza o meno della segnalazione (es. richiede approfondimenti, avvia un intervento di audit, etc.). In tale fase identifica le funzioni competenti, definite caso per caso in relazione all'oggetto della segnalazione, da coinvolgere per lo svolgimento delle ulteriori verifiche e conseguenti relative decisioni. In tali circostanze i soggetti coinvolti nell'attività di istruttoria diventano anch'essi destinatari della nostra policy e sono di conseguenza chiamati al rispetto, tra gli altri, degli obblighi di riservatezza. In caso di violazioni da parte di tali soggetti delle tutele contenute nella policy, la Società potrà applicare le misure indicate nel sistema disciplinare.
3. Informa il Segnalante non anonimo sugli sviluppi del procedimento, tenendo conto dell'obbligo della confidenzialità delle informazioni ricevute.
4. Nel caso in cui il Safeguarding decida di non dare seguito alla segnalazione, deve fornire al Segnalante per iscritto le motivazioni che conducono alla sua archiviazione.
5. Se accerta la commissione di violazioni, proporrà l'applicazione delle sanzioni previste dal seguente Modello al Consiglio di Amministrazione, cui spetta la decisione finale sulla sanzione da applicare.

Rispetto della Privacy (GDPR) per il Responsabile del Safeguarding attraverso:

- Garanzie di riservatezza assoluta del segnalante, delle persone coinvolte e del contenuto della segnalazione stessa (anche mediante il ricorso alla crittografia).
- Corretta applicazione del principio di minimizzazione del trattamento dei dati (ovvero trattare i dati esclusivamente per le finalità relative all'attività di indagine da svolgere).
- Il rispetto dei principi di data retention: le segnalazioni possono essere conservate solo per il tempo necessario alla loro definizione e comunque per non più di cinque anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale.
- Raccogliere le opinioni degli interessati o dei loro rappresentanti sul trattamento previsto.

